

ENDAS PROVINCIALE DI TARANTO

STATUTO

TITOLO I

Art. 1 - L'Associazione

1. E' costituito con sede in Taranto, via Cesare Battisti, c/o Palamazzola, il **Comitato Provinciale Endas Taranto** (di seguito, per brevità, indicato come E.N.D.A.S. Provinciale) che opera sul territorio della Provincia di Taranto. La durata prevista, prorogabile congressualmente, è fino al 31 dicembre 2052.

Art. 2 - Le Finalità

1. L'E.N.D.A.S. Provinciale ha tra i suoi fini istituzionali la promozione di attività ambientali, culturali, sociali, turistiche e sportive, la formazione professionale con i relativi attestati, diplomi, brevetti e certificazioni, la protezione civile, la tutela degli interessi dei lavoratori nonché la socializzazione e l'integrazione delle persone anziane, dei diversamente abili e di tutti i disagiati, garantendo le pari opportunità allo scopo di sviluppare e consolidare, anche in collaborazione con Enti Locali e istituzioni dello Stato, il progresso civile e democratico della Repubblica e dei suoi cittadini.
2. Nel settore sportivo, l'E.N.D.A.S. Provinciale ha per fine istituzionale la promozione e l'organizzazione di attività fisico-sportive a livello dilettantistico con finalità ricreative, didattiche e formative, svolgendo le proprie funzioni nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate. In particolare, esso intende assicurare la corretta organizzazione e gestione delle attività sportive, la promozione dello sport tra i giovani, le donne, gli immigrati, e tutte le categorie a rischio, il rispetto del "fair play" e contrasta ogni forma di illecito sportivo, l'uso di sostanze e metodi vietati, la violenza sia fisica che verbale, la commercializzazione e la corruzione.
3. Per il raggiungimento delle proprie finalità l'E.N.D.A.S. Provinciale svolge, senza scopi di lucro attività culturali, iniziative volte alla tutela dell'ambiente e della protezione civile, educative, assistenziali, sportive, turistiche e ricreative, curando in particolare la promozione della formazione di professionalità dei giovani e dei lavoratori, di socializzazione e integrazione delle persone anziane, dei giovani diversamente abili, delle guardie ambientali e zoofile e micologiche, curando in particolare la promozione della formazione di professionalità di tutti i giovani, dei lavoratori e dei docenti delle scuole di ogni ordine e grado. Per il reperimento di risorse da destinare al raggiungimento delle summenzionate finalità istituzionali, l'ENDAS Provinciale può esercitare attività, economica-finanziaria e strumentale.
4. Beneficia di tutti i riconoscimenti ministeriali e delle istituzioni sovranazionali della struttura Endas Nazionale.
5. Il presente Statuto è conforme per finalità allo Statuto Endas Nazionale.

TITOLO II

Art. 3 - I Soci

1. Sono soci dell'E.N.D.A.S. Provinciale coloro che ne condividono gli ordinamenti generali e che si impegnano a partecipare alla vita dell'Associazione. Possono far parte dell'Ente le persone fisiche, italiane e straniere, che risultino incensurate e che, ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo del Circolo al quale viene rivolta la richiesta di adesione, risultino essere in possesso di ottimi requisiti morali.
2. I soci, con il compimento della maggiore età, partecipano con pari diritti alla elezione degli organi sociali, sono eleggibili a tutte le cariche sociali e partecipano a pieno titolo alla approvazione e/o modifica dello statuto e dei regolamenti, purché in possesso dei seguenti requisiti, previsti per l'accesso all'elettorato passivo:
 - a) essere in possesso della cittadinanza di uno stato appartenente alla Unione Europea;
 - b) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;
 - c) non aver riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive complessivamente superiori ad un anno;
 - d) non aver subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito dell'utilizzo di sostanze e metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive.

3. L'adesione implica l'accettazione del presente Statuto.

Art. 4 - Ammissione

1. La domanda di ammissione quale socio dell'E.N.D.A.S. *Provinciale di Taranto* è presentata ad una struttura di base. Circolo di Ricreazione e di Azione Sociale, che accertati i requisiti e l'avvenuto pagamento della quota o contributo sociale, la trasmette alla Direzione provinciale per l'invio, attraverso l'Esecutivo Regionale, alla Direzione Nazionale ai fini dell'accoglimento.
2. La quota e/o contributo associativo non è trasmissibile né rivalutabile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.
3. Non sono ammesse partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa.
4. A seguito dell'accoglimento della domanda di ammissione, i soci partecipano all'attività dell'Ente attraverso tali strutture.

Art. 5 - Affiliazione

1. Possono essere affiliati all'E.N.D.A.S. Provinciale i Circoli di Ricreazione e di Azione Sociale e le società o associazioni sportive (d'ora innanzi denominati C.R.A.S.), le cooperative, le fondazioni, le onlus, le imprese sociali e tutte le aggregazioni della società civile.
2. La domanda di affiliazione, raccolta ed istruita dalla Direzione Provinciale, è inoltrata al Comitato Esecutivo Regionale, il quale, dopo averne accertato i requisiti ed espresso il proprio parere, la trasmette alla Direzione Nazionale per l'accoglimento e la ratifica.
3. I C.R.A.S. affiliati entrano a far parte dell'ENDAS dopo l'accoglimento della domanda da parte della Direzione Nazionale e previo pagamento della quota stabilita annualmente dalla medesima.
4. I C.R.A.S. affiliati devono essere retti da statuti e regolamenti interni ispirati a principi di democrazia, di uguaglianza e di pari opportunità, nonché all'assenza di scopo di lucro e all'obbligo del reinvestimento di tutti gli utili prodotti per le finalità istituzionali e non debbono essere in contrasto con il presente Statuto.
5. Negli statuti dei circoli, oltre a quanto contenuto nel comma 4, deve essere riportato l'impegno ad esercitare, con lealtà, la loro attività, osservando i principi e le norme sportive al fine di salvaguardare la funzione educativa, popolare, sociale e culturale. Ai fini della verifica della sussistenza di detti requisiti e alla approvazione dello statuto, all'atto dell'affiliazione dovrà essere depositato lo statuto presso la Direzione Nazionale.
6. I C.R.A.S. che chiedono l'affiliazione all'Endas devono essere composti da almeno 10 soci.
7. I C.R.A.S. affiliati sono tenuti ad osservare ed a far osservare ai propri associati, il presente statuto ed i regolamenti adottati, nonché le deliberazioni e le decisioni dei suoi organi.
8. Le modalità di affiliazione, sospensione o revoca e di partecipazione al Congresso Nazionale sono regolate dal presente statuto e dai regolamenti approvati dalla Direzione Nazionale.
9. I C.R.A.S. affiliati, costituitisi per volontà autonoma dei soci, sono amministrativamente autonomi e rispondono delle obbligazioni assunte esclusivamente con il proprio patrimonio.

Art. 6 - Sospensione o Esclusione

1. Quando siano ravvisabili casi di ordine morale o di incompatibilità con gli scopi generali dell'Associazione, il socio può essere sospeso o espulso, a seconda della gravità del caso. I provvedimenti possono essere adottati soltanto a seguito di un procedimento disciplinare, da prevedere in un apposito regolamento, nel quale siano garantiti il diritto al contraddittorio e il doppio grado del giudizio.
2. Le strutture affiliate possono irrogare sanzioni ai propri soci, la loro efficacia non può estendersi alle altre strutture dell'associazione.
3. Le sanzioni disciplinari possono essere comminate solo ed esclusivamente dagli organi giurisdizionali nella più assoluta autonomia.
4. Qualora le strutture affiliate operino in palese contrasto con le finalità e le disposizioni statutarie o arrechino, altresì, nocumento morale o materiale all'ENDAS, possono essere sospese o espulse.
5. E' ammesso in ogni caso il ricorso agli organi di giustizia dell'E.N.D.A.S. Nazionale.
6. In caso di recesso o di esclusione i soci non hanno diritto di chiedere la divisione del fondo comune né pretendere la restituzione della quota o contributo versato.

Art. 7 - Clausola compromissoria

1. I soci, i circoli, le società e tutti i soggetti affiliati all'E.N.D.A.S. *Provinciale di Taranto*, per la risoluzione di controversie di qualsiasi natura sorte od insorgenti nell'ambito della propria qualità di soci o delle attività espletate per il raggiungimento degli scopi sociali dell'E.N.D.A.S., sono obbligati a non adire autorità giudiziarie di ogni ordine e grado per la risoluzione delle controversie insorte tra di loro, in mancanza di autorizzazione da parte della Direzione Nazionale, unico organo competente per il suo rilascio.
2. Il termine per l'emissione dell'autorizzazione alla deroga al vincolo di giustizia è di 30 giorni, trascorso il quale l'autorizzazione si presume concessa.
3. L'inosservanza della richiesta dell'autorizzazione, di cui al comma 1 del presente articolo, comporta l'adozione di sanzioni disciplinari nei confronti dei soggetti tenuti a richiederla fino all'esclusione dall'ENDAS.

4. Nel regolamento di giustizia sono fissate le regole per adire all'organo giudicante.

TITOLO III

Art. 8 - Iscrizione nell'Elenco Nazionale

1. I C.R.A.S. affiliati sono iscritti nei rispettivi Elenchi Nazionali a cura della Direzione Nazionale.
2. E' fatto carico alla predetta struttura di ritirare annualmente il certificato di appartenenza all'E.N.D.A.S.

Art. 9 - Cancellazione dall'Elenco Nazionale

La perdita dei requisiti di cui all'art. 1 comma 1 dello Statuto Nazionale ed il non pagamento delle quote sociali, ovvero la comminazione del provvedimento di espulsione, implicano la cancellazione, a cura della Direzione Nazionale, della struttura di base dal rispettivo Elenco Nazionale dell'E.N.D.A.S..

Capo I - ORGANI PERIFERICI

Art. 10 - Organizzazione Periferica Provinciale

Sono Organi

- a) Congresso Provinciale;
- b) Presidente Provinciale;
- c) Comitato Esecutivo Provinciale
- d) Direzione Provinciale;
- e) Revisore Unico dei Conti,

Art. 11 - Il Congresso provinciale

1. Il Congresso provinciale può essere Ordinario o Straordinario.
2. Il Congresso provinciale è composto dai Presidenti, o da loro delegati, dei Circoli, Società, con sede nel territorio individuato come zona autonoma provinciale, ed aventi diritto al voto.
3. Previa nomina della Commissione Verifica Poteri, il Congresso provinciale è indetto dalla Direzione provinciale. La comunicazione di convocazione deve essere inviata alla mail fornita all'atto di adesione, o per lettera raccomandata a tutti gli aventi diritto almeno 30 giorni prima della data stabilita con l'indicazione del luogo, data e ora di svolgimento sia in prima che in seconda convocazione, nonché con la specificazione dell'ordine del giorno oltre alle eventuali altre disposizioni ed informazioni.
4. Il Congresso provinciale si deve svolgere almeno 15 giorni prima del Congresso Regionale.
5. Per la convocazione, la costituzione, la direzione, la validità e la partecipazione al Congresso provinciale, nonché per le modalità delle sue deliberazioni valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel presente Statuto per il Congresso Regionale.
6. Il congresso provinciale straordinario deve essere convocato tutte le volte in cui sia stata presentata motivata richiesta dalla metà più uno dei componenti della Direzione provinciale o da almeno un terzo dei C.R.A.S. appartenenti alle direzioni provinciali.

Art. 12 - Competenze del Congresso provinciale

1. Il Congresso provinciale **Ordinario**:
 - a) elegge con votazioni separate e successive, il Presidente e gli altri componenti della Direzione provinciale e il Revisore Unico con le stesse modalità previste per dallo statuto nazionale; elegge i delegati al congresso regionale individuati tra i presidenti o rappresentanti degli affiliati nella proporzione di 1 a 25 o frazione;
 - b) delibera sugli argomenti posti all'ordine del giorno;
 - c) discute ed approva l'indirizzo programmatico sullo sviluppo delle attività previste all'art. 2 del presente Statuto;
 - d) delibera sugli argomenti posti all'ordine del giorno.
2. Il Congresso provinciale **Straordinario**.
 - a) elegge, con votazioni separate e successive, nelle ipotesi previste nel presente Statuto di vacanza verificatasi prima della scadenza del mandato quadriennale, il Presidente provinciale ed i membri della Direzione provinciale decaduta, nonché qualora non sia stato possibile procedere all'integrazione degli Organi con i primi dei non eletti, secondo quanto previsto dal presente Statuto, i membri della Direzione provinciale; elegge i delegati al congresso regionale individuati tra i presidenti o rappresentanti degli affiliati nella proporzione di 1 a 25 o frazione;

b) delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.

Art. 13 - Il Presidente provinciale

1. Il Presidente provinciale è eletto dal Congresso provinciale regolarmente costituito e con le modalità previste per nello statuto nazionale.
2. Rappresenta legalmente l'ENDAS nel territorio di competenza ai fini delle attività previste nell'art. 2 del presente Statuto. Convoca e presiede le riunioni della Direzione provinciale almeno 4 volte nel corso dell'anno, e convoca il Comitato Esecutivo provinciale ed il Congresso provinciale.
3. Nell'ipotesi d'impedimento temporaneo o definitivo del Presidente e nei casi di dimissioni dello stesso valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nello Statuto Nazionale per il Presidente Regionale.

Art. 14 - La Direzione provinciale

1. La Direzione provinciale è eletta dal Congresso provinciale, ai sensi del presente Statuto ed è composta da un numero minimo di 5 consiglieri oltre al Presidente ed al Vice Presidente.
2. La Direzione provinciale è validamente costituita quando siano presenti il suo presidente, o chi ne fa le veci, e la maggioranza dei Consiglieri. La Direzione decide a maggioranza semplice e in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi presiede. Il voto non è delegabile. L'organo di controllo partecipa alle riunioni della Direzione provinciale, in quanto dotato di propria autonomia amministrativo-contabile.
3. Per le ipotesi di decadenza e integrazione della Direzione provinciale valgono in quanto applicabili le norme stabilite dallo Statuto Nazionale.
4. La Direzione provinciale:
 - a) promuove, propaganda, disciplina le attività contemplate nell'art. 2 nel territorio di competenza secondo le direttive della Direzione Regionale;
 - b) approva il rendiconto della gestione economica e finanziaria;
 - c) approva il bilancio preventivo;
 - d) vigila, nei limiti della propria competenza territoriale, sull'osservanza dello Statuto e delle altre norme dell'associazione;
 - e) cura che gli affiliati nell'ambito del territorio di riferimento siano in regola con i loro obblighi verso l'associazione;
 - f) elegge, al proprio interno, il Vice Presidente della Direzione.

Art. 15 - Il Comitato Esecutivo

- Il Comitato Esecutivo Provinciale è l'organo esecutivo e d'amministrazione dell'Endas Provinciale.
1. È composto con diritto di parola e di voto, dal Presidente Provinciale, dal Vice Presidente fino ad un massimo di 5 membri, eletti dalla direzione provinciale su proposta del Presidente Provinciale.
 2. È convocato dal Presidente Provinciale di norma ogni mese ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno o in via straordinaria qualora lo richiedano almeno 1/3 dei suoi componenti. Le sue riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti, compreso il Presidente o chi ne fa le veci.
 3. Attua i programmi di attività decisi dalla Direzione Provinciale.
 4. Predisporre il conto preventivo ed il rendiconto economico e finanziario consuntivo da sottoporre all'approvazione della Direzione Provinciale.
 5. Fissa l'ordine del giorno delle riunioni della Direzione Provinciale e cura la loro preparazione.
 6. Assume i provvedimenti necessari a garantire la correttezza della vita associativa all'interno dei Circoli e delle Società Sportive.
 7. In caso di urgenza ha facoltà di deliberare su materie di competenza della Direzione Provinciale, con l'obbligo di sottoporle a ratifica nella prima seduta utile.
 8. Cura la preparazione del Congresso Provinciale.
 9. Nei casi di decadenza o commissariamento della Direzione Provinciale, si ha la decadenza anche del Comitato Esecutivo.

Art. 16 - Revisore Unico dei Conti

In ogni struttura provinciale il controllo della attività finanziaria e contabile è affidato ad un Revisore Unico, scelto tra persone che abbiano competenza nel settore amministrativo-contabile.

TITOLO IV

Art. 17 – Organi di garanzia e giustizia sportiva

Gli organi di garanzia e di giustizia sono regolamenti dallo statuto e dai regolamenti nazionali

Art. 18 - Il Tesseramento

- 1 Il Tesseramento è unico e nazionale.
- 2 Esso ha validità annuale secondo le scadenze stabilite dalla Direzione Nazionale.

Art. 19 - Incompatibilità interne

Valgono quelle previste dallo statuto nazionale.

Art. 20 - Il patrimonio e il bilancio dell'Associazione

- 1 Il patrimonio dell'Associazione a livello provinciale, è formato dai beni immobili, mobili e dai valori a qualsiasi titolo ad essa pervenuti.
- 2 Le entrate sono costituite:
 - dai proventi del tesseramento;
 - dalle quote di affiliazione;
 - dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;
 - dai beni o contributi pervenuti per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo.L'esercizio finanziario ha durata annuale e coincide con l'anno solare. Al termine dell'esercizio finanziario la Direzione provinciale approva il rendiconto consuntivo con le modalità ed i tempi previsti dallo Statuto e dai Regolamenti.
- 3 E' comunque fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione e la distribuzione non siano imposte dalla legge.
- 4 In caso di scioglimento della struttura periferica, il patrimonio della stessa sarà devoluto alla struttura immediatamente superiore ed in mancanza (scioglimento dell'Endas) ad altra Associazione con finalità analoghe, a enti morali o a imprese senza finalità lucrative e comunque a fini di pubblica utilità.

Art. 21 – Modifiche statutarie

Le modifiche al presente statuto possono essere apportate soltanto dal Congresso provinciale con la maggioranza assoluta dei voti rappresentati nel Congresso stesso.

Le proposte di modifica possono essere presentate al Congresso dalla Direzione provinciale.

Anche i CRAS possono presentare proposte di modifiche statutarie alla Direzione provinciale che deve obbligatoriamente sottoporle al Congresso quando siano richieste da almeno un terzo dei CRAS aderenti nella regione.

Art. 22 – Norme finali e rinvio

Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme dello statuto nazionale dell'E.N.D.A.S.

TARANTO il 29/6/2018

Presidente

Vice Presidente

Segretario



Comitato Provinciale
TARANTO

31 AGO. 2018



VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI ENDAS TARANTO DEL 29/08/2018

Oggi, mercoledì 29 agosto 2018 alle ore 09.00, in seconda convocazione, presso la sede del comitato provinciale ENDAS TARANTO in via Cesare Battisti e/o Palamazzola, si è svolta l'assemblea dei soci Endas Taranto, regolarmente convocata con lettera di convocazione p.p. inviata a tutte le associazioni aventi diritto.

Sono presenti alla riunione i seguenti signori : COSMAI SARA, BRUNI PAOLA, CARONE ROSANNA, LUCA CIRIOLA, GUARINO GIOVANNI, ADDUCI VINCENZO, CRISTOFARO GIOVANNI, EMANUELE PAPPADA, COSIMO SEMERARO, ANTONIO GIUSEPPE BUONOMO, ANGELO LARIZZA, GENNARO COLUCCI, GULLI GIOVANNI, ALESSIO MORLANDO, VALENTINA LATANZA.

L'ordine del giorno della riunione è il seguente :

- 1) Adeguamento dello Statuto
- 2) Varie ed eventuali

Constatato il numero legale per la validità della riunione, il socio Luca Ciriola invita l'assemblea ad eleggere il come segretario dell'assemblea il Sig. Gulli Giovanni.

All'unanimità, l'assemblea nomina Presidente del Congresso il Sig. Vincenzo Adduci, il quale propone, a sua volta, come segretario, il Sig. Gulli Giovanni.

Per quanto attiene al 1° punto all'ordine del giorno il Presidente, Vincenzo Adduci, rappresenta all'assemblea che, dopo diverse riunioni e studi, si è giunti alla stesura di uno Statuto più conforme allo statuto nazionale e richiesto dalla normativa Coni. Dopo averne fatto lettura, il Presidente invita i presenti anche a prenderne visione e propone di votare il nuovo statuto allo scopo di consentire la registrazione dello stesso presso l'Agenzia delle Entrate.

Si passa alla votazione dello statuto che viene approvato all'unanimità dei presenti.

Il Presidente, Vincenzo Adduci, ringrazia i presenti e non essendovi altro su cui discutere, dichiara chiusa l'assemblea alle ore 12:30.

Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

TARANTO, 29/08/2018

Il segretario

Il presidente

COMITATO PROVINCIALE ENDAS TARANTO
VIA CESARE BATTISTI E/O PALAMAZZOLA, 12

AGENZIA DELLE ENTRATE

UFFICIO DI OSTUNI

31 AGO. 2018

Sezione 3

2018/08/29

2018/08/29

2018/08/29

2018/08/29